

**Comune di Valbrenta****Provincia di Vicenza****VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: Approvazione del Patto di Integrità relativo alle procedure di affidamento ed alla fase di esecuzione dei contratti pubblici conclusi dal Comune di Valbrenta - art. 1, comma 17, Legge n. 190/2012**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **uno** del mese di **luglio** alle ore **10:50** presso la Sede Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta nelle persone dei Sigg.:

	Presenti/Assenti
<b>Ferazzoli Luca</b>	<b>Presente</b>
<b>Illesi Mauro</b>	<b>Presente</b>
<b>Cavalli Alberto</b>	<b>Presente</b>
<b>Bombieri Ermando</b>	<b>Presente</b>
<b>Nichele Chiara</b>	<b>Presente</b>

Assiste alla seduta in qualità di Segretario Comunale, il sig. **Confortin Simone**.

Il sig. **Ferazzoli Luca**, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto suindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. n. 190/2012, *“le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla gara”*;
- che i Patti di Integrità e i Protocolli di legalità recano un complesso di “regole di comportamento”, cui sono chiamati ad obbligarsi i partecipanti ad una procedura di affidamento di un contratto pubblico, finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo ed alla promozione di condotte eticamente adeguate;
- che, in particolare, il Patto di integrità costituisce uno strumento finalizzato a rendere più trasparente lo svolgimento della procedura di affidamento e la gestione della fase dell'esecuzione dei contratti pubblici, rappresentando un “patto” di fiducia e di reciproco impegno ai principi di correttezza, lealtà e trasparenza da parte di tutti i soggetti coinvolti;
- che Esso rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei contratti pubblici affidati dall'Amministrazione, disciplinando e regolando i comportamenti sia degli operatori economici che prendono parte alle procedure di affidamento ed esecuzione di detti contratti, sia del personale appartenente alla Stazione appaltante/Ente concedente o che con essa/o comunque collabori a qualsiasi livello nell'ambito di tali procedure;

Dato atto che, con riferimento alle misure di prevenzione da adottare nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (v. Tabella n. 13 - Tipologie misure), approvato dall'ANAC con deliberazione n. 7 del 17.01.2023, e il recente Aggiornamento 2023 del PNA, approvato con deliberazione ANAC n. 605 del 19.12.2023, raccomandano la stipula di Patti di Integrità, con previsione negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del Patto dà luogo all'esclusione dalla gara e, in fase di esecuzione del contratto, alla relativa risoluzione;

Considerato che costituisce primario obiettivo dell'Ente - integrativo delle strategie di contrasto alla corruzione approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 15.03.2024, e come tale inserito nelle Sottosezioni *“Rischi corruttivi e trasparenza”* e *“Performance”* del PIAO 2024/2026 fra gli obiettivi assegnati alla cura del RPCT - addivenire all'adozione di un proprio “Patto d'integrità”, diretto ad obbligare l'Amministrazione e l'operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di legalità, lealtà, trasparenza e correttezza, sia in fase di procedura di affidamento che in fase di esecuzione del contratto;

Stabilito:

- che l'accettazione e sottoscrizione del Patto verrà imposta, rispettivamente ai concorrenti ed all'aggiudicatario, in sede di partecipazione ai procedimenti ad evidenza pubblica indetti dall'Ente, ovvero gestiti mediante ricorso a centrali di committenza, soggetti aggregatori od altre stazioni appaltanti/enti concedenti qualificati, e successivamente in sede di stipula dei contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché dei contratti di alienazione immobiliare, di concessione d'uso di immobili e, in generale, di ogni altro contratto, attivo o passivo, avente ad oggetto diritti immobiliari, di natura reale o personale;
- che i bandi, gli avvisi di indizione della procedura e le lettere di invito conterranno espresso richiamo al Patto d'Integrità, agli obblighi in esso previsti e agli effetti connessi alla sua mancata accettazione o all'inosservanza delle clausole in esso contenute, in conformità all'art. 1, comma 17, della L. n. 190/2012;
- che l'Amministrazione assume l'impegno di verificare il rispetto delle prescrizioni del Patto sia da parte dei partecipanti alla procedura di affidamento, sia da parte dei propri dipendenti e

collaboratori impegnati ad ogni livello nell'espletamento della medesima, nonché il compito di controllare la corretta esecuzione del contratto;

Esaminato lo schema di Patto di Integrità proposto dal Segretario comunale in veste di RPCT ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Valutata la proposta conforme agli obiettivi strategici e operativi di questa Amministrazione in materia di prevenzione della corruzione e della *maladministration* e ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione del Patto di Integrità dell'Ente;

Visti:

- la L. 6 novembre 2012 n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, e, in particolare, l'art. 1, comma 17;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, e, in particolare, l'art. 53, comma 16-ter;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo *“Codice dei contratti pubblici”*;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i., con il quale è stato emanato il *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*, e in particolare gli artt. 6, 7 e 14;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2022, approvato dall'ANAC con deliberazione n. 7 del 17 gennaio 2023;
- l'Aggiornamento 2023 del PNA, approvato con deliberazione ANAC n. 605 del 19.12.2023;
- la sottosezione *“Rischi corruttivi e trasparenza”* del Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'Ente per il triennio 2024-2026, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 21 marzo 2024;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Valbrenta, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 18 gennaio 2024, ed in particolare, gli artt. 6, 7 e 16;

Richiamati integralmente i documenti programmatici dell'Ente di seguito elencati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 22.12.2023, di approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato per il triennio 2024/2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 29.12.2023, di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 21.02.2024, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2024, recante *“Definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e direttive al RPCT per l'elaborazione della sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO per il triennio 2024/2026”*;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 15.03.2024, recante *“Definizione degli obiettivi strategici dell'Ente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e indirizzi al RPCT per l'elaborazione della sottosezione ‘Rischi corruttivi e trasparenza’ del PIAO 2024/2026 - Integrazione e aggiornamento del Documento Unico di Programmazione Semplificato per il*

*triennio 2024/2026”;*

Rilevato che il Responsabile del presente procedimento è il Segretario Comunale dell'Ente, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Verificato che in capo al Responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Acquisito, sulla proposta del presente provvedimento, il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale/RPCT ai sensi degli art. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6 del vigente Regolamento dei controlli interni, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Dato atto che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Richiamato l'art. 78 del D.Lgs. 267/2000 con riferimento al dovere degli amministratori di “.... *astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado*”;

Dato atto che nessun amministratore si trova nella situazione di conflitto di interessi sopra indicata;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,

## **DELIBERA**

1. di richiamare le premesse quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. n. 190/2012, il Patto di Integrità dell'Ente, proposto dal Segretario comunale in veste di RPCT ed allegato *sub* A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di disporre che l'accettazione e sottoscrizione del Patto d'Integrità venga imposta, rispettivamente ai concorrenti ed all'aggiudicatario, in sede di partecipazione ai procedimenti ad evidenza pubblica indetti dall'Ente, ovvero gestiti mediante ricorso a centrali di committenza, soggetti aggregatori od altre stazioni appaltanti/enti concedenti qualificati, e successivamente in sede di stipula dei contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché dei contratti di alienazione immobiliare, di concessione d'uso di immobili e, in generale, di ogni altro contratto, attivo o passivo, avente ad oggetto diritti immobiliari, di natura reale o personale;
4. di stabilire che i bandi, gli avvisi di indizione della procedura e le lettere di invito contengano espresso richiamo al Patto d'Integrità, agli obblighi in esso previsti e agli effetti connessi alla sua mancata accettazione o all'inosservanza delle clausole in esso contenute, in conformità all'art. 1, comma 17, della L. n. 190/2012;
5. di comunicare i contenuti del Patto di Integrità ai Responsabili d'Area e a tutti i dipendenti, tenuti a darvi diligente esecuzione, ciascuno secondo il proprio ruolo e le proprie competenze;
6. di disporre che al presente provvedimento venga assicurata la pubblicità legale mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché la trasparenza secondo quanto disposto dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, mediante pubblicazione della presente deliberazione, unitamente all'allegato

Patto di Integrità, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di primo livello "Altri contenuti", sottosezione di secondo livello "Prevenzione della corruzione - Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e della trasparenza";

7. di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole in forma palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per dare pronta attuazione alle relative previsioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
Ferazzoli Luca

Il Segretario Comunale  
Confortin Simone

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del vigente D. Lgs 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**PATTO DI INTEGRITÀ**  
**relativo alle procedure di affidamento ed alla fase di esecuzione di contratti pubblici**  
**(art. 1, comma 17, Legge n. 190/2012)**

**TRA**

1) il Comune di Valbrenta (di seguito denominato "Amministrazione", "Stazione appaltante" o "Ente concedente"), codice fiscale 04199270242, rappresentato dal Responsabile \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, autorizzato alla firma del presente atto ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000, in attuazione del decreto sindacale di nomina n. \_\_ del \_\_\_\_\_;

**E**

2) \_\_\_\_\_ (di seguito denominato "Operatore economico"), con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_, indirizzo PEC \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, munito dei necessari poteri;

**PREMESSO**

- che il "Patto di integrità" costituisce uno strumento finalizzato a rendere più trasparente lo svolgimento della procedura di affidamento e la gestione della fase dell'esecuzione dei contratti pubblici, rappresentando un "patto" di fiducia e di reciproco impegno ai principi di correttezza, lealtà e trasparenza da parte di tutti i soggetti coinvolti;
- che Esso rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei contratti pubblici affidati dall'Amministrazione;
- che Esso disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici che prendono parte alle procedure di affidamento ed esecuzione di detti contratti, nonché del personale appartenente all'Amministrazione;
- che Esso garantisce la concorrenza leale e le pari opportunità di accesso di ogni partecipante alle procedure di affidamento, nonché la trasparenza nell'esecuzione del procedimento di selezione e di affidamento;
- che l'Amministrazione assume l'impegno di verificare il rispetto delle prescrizioni del "Patto di integrità" sia da parte dei partecipanti alla procedura di affidamento, sia da parte dei propri dipendenti e collaboratori impegnati ad ogni livello nell'espletamento della medesima, nonché il compito di controllare la corretta esecuzione del contratto;

**VISTI**

- la L. 6 novembre 2012 n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", e, in particolare, l'art. 1, comma 17;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", e, in particolare, l'art. 53, comma 16-ter;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo "*Codice dei contratti pubblici*";

- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i., con il quale è stato emanato il *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*, e in particolare gli artt. 6, 7 e 14;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2022, approvato dall’ANAC con deliberazione n. 7 del 17 gennaio 2023;
- l’Aggiornamento 2023 del PNA, approvato con deliberazione ANAC n. 605 del 19.12.2023;
- la sottosezione *“Rischi corruttivi e trasparenza”* del Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il triennio 2024-2026, approvato con deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Valbrenta n. 14 del 21 marzo 2024;
- *il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Valbrenta*, approvato con deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Valbrenta n. 3 del 18 gennaio 2024, ed in particolare, gli artt. 6, 7 e 16;

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 - Finalità e obbligatorietà del Patto**

1. Il presente Patto di Integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa nell’ambito delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici conclusi dall’Amministrazione.
2. Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca formale obbligazione dell’Amministrazione e di tutti i potenziali contraenti a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e a rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione alla corruzione in tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici.
3. L’espressa accettazione del Patto di Integrità costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di affidamento indette dall’Amministrazione, ovvero da questa gestite mediante ricorso a centrali di committenza, soggetti aggregatori od altre stazioni appaltanti/enti concedenti qualificati.
4. I bandi, gli avvisi di indizione della procedura e le lettere di invito contengono espresso richiamo al Patto, agli obblighi in esso previsti e agli effetti connessi alla sua mancata accettazione o all’inosservanza delle clausole in esso contenute.
5. Il Patto di integrità, sottoscritto per accettazione dall’Operatore economico, è presentato in allegato alla documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura di affidamento. Il Patto è richiamato espressamente nel futuro contratto, e ne costituisce parte integrante e sostanziale, anche se a questo non materialmente unito.
6. Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché da ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dal loro eventuale Direttore Tecnico.
7. Nel caso di ricorso all’avalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante dell’Impresa ausiliaria e dall’eventuale Direttore Tecnico.
8. Nel caso di subappalto, il Patto di integrità va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto e dall’eventuale Direttore Tecnico.
9. L’omessa dichiarazione di accettazione del Patto di Integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente possono essere regolarizzati attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023. Qualora il concorrente non ottemperi a quanto richiesto con la procedura di soccorso istruttorio, verrà escluso dalla relativa procedura di affidamento.

### **Articolo 2 - Ambito di applicazione**

1. Il presente Patto di Integrità si applica a tutte le procedure di appalto e di concessione sopra e sotto-soglia comunitaria, salvo che per lo specifico affidamento sussista già un apposito Patto di integrità

predisposto da altro soggetto giuridico (ad es. Consip S.p.A.). Nelle procedure sotto-soglia vanno ricompresi anche gli affidamenti effettuati sotto il limite dei 40.000,00 Euro.

2. Il Patto di Integrità si applica altresì alle procedure ad evidenza pubblica finalizzate alla conclusione di contratti di alienazione immobiliare, di concessione d'uso di immobili e, in generale, di ogni altro contratto, attivo o passivo, avente ad oggetto diritti immobiliari, di natura reale o personale.
3. Il Patto regola i comportamenti degli Operatori economici sia durante lo svolgimento delle procedure di affidamento indette dall'Amministrazione, sia nella fase di esecuzione del contratto stipulato in esito alle predette procedure.
4. Esso regola, inoltre, i comportamenti di ogni dipendente e collaboratore dell'Amministrazione impegnato a qualsiasi livello nell'ambito delle procedure di affidamento, nonché nella fase di esecuzione del conseguente contratto.
5. L'Operatore economico e l'Amministrazione sono a conoscenza del contenuto del presente Patto di Integrità, che condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso.

### **Articolo 3 - Dichiarazioni dell'Operatore economico**

1. Ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili, amministrative e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, l'Operatore economico dichiara:
  - a) di non avere in alcun modo influenzato, direttamente o indirettamente, le decisioni relative alla progettazione della procedura di affidamento e alla redazione dei documenti di gara, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta e dei criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione e i requisiti tecnici del bene, servizio od opera oggetto del contratto;
  - b) di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o per il tramite di terzi, denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, per agevolare l'aggiudicazione del contratto o distorcerne la corretta e regolare esecuzione;
  - c) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento - formale e/o sostanziale - con altri concorrenti o in una qualsiasi altra relazione, anche di fatto, con i medesimi, tale da comportare che le rispettive offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
  - d) di non aver concluso con altri partecipanti alla presente procedura accordi, intese o pratiche aventi il fine o l'effetto di limitare illecitamente la libera concorrenza, e di essere consapevole che sarà ritenuto responsabile nei confronti dell'Amministrazione del comportamento delle Imprese ad esso collegate;
  - e) di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alla procedura dal Codice dei contratti pubblici, dal Codice civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;
  - f) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e per quanto di propria conoscenza, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ad ex dipendenti della Stazione appaltante/Ente concedente che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti;
  - g) di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, sarà disposta l'immediata esclusione dell'Operatore economico dalla partecipazione alla procedura di affidamento;
  - h) di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dalla vigente legislazione antimafia e di essere consapevole che l'Amministrazione si riserva di procedere a tutti gli adempimenti e i controlli previsti dalla medesima legislazione prima della stipula del contratto e che la mancata stipula - o la successiva risoluzione - del contratto medesimo, intervenuta all'esito positivo delle informazioni antimafia, sarà comunicata dalla Stazione appaltante/Ente concedente all'ANAC per i conseguenti adempimenti.

#### Articolo 4 - Obblighi dell'Operatore economico

1. L'Operatore economico conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nello svolgimento della procedura di affidamento e durante l'esecuzione del contratto.
2. Con la sottoscrizione del presente Patto di Integrità, l'Operatore economico si impegna, in particolare:
  - a) a non corrispondere, né offrire o promettere ad alcuno, direttamente o per il tramite di terzi, denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, per agevolare l'aggiudicazione del contratto o distorcerne la corretta e regolare esecuzione;
  - b) a non concludere con altri partecipanti alla presente procedura accordi, intese o pratiche aventi il fine o l'effetto di limitare illecitamente la libera concorrenza;
  - c) a segnalare tempestivamente al Responsabile della prevenzione della corruzione della Stazione appaltante/Ente concedente, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, qualsiasi comportamento corruttivo e/o concussivo ovvero qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o nella fase di esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese da parte di amministratori, dipendenti o collaboratori dell'Amministrazione; al segnalante si applicheranno, per quanto compatibili, le tutele previste dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24;
  - d) a segnalare eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell'Amministrazione coinvolto nel procedimento e nell'esecuzione del contratto;
  - e) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ad ex dipendenti della Stazione appaltante/Ente concedente che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti. In caso contrario l'Amministrazione disporrà l'immediata esclusione dell'Operatore economico dalla procedura di affidamento, nonché la risoluzione del contratto eventualmente stipulato e l'applicazione delle sanzioni previste dal citato art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001;
  - f) a collaborare con le Forze di pubblica sicurezza, denunciando tempestivamente ogni tentativo di estorsione, concussione, intimidazione o condizionamento che si sia, in qualsiasi modo, manifestato nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa (quali, ad esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere). Il presente adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta, nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dagli artt. 317, 319-quater e 629 del Codice Penale;
  - g) ad acquisire, con le stesse modalità previste dalla normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della Stazione appaltante anche per cottimi e subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
    1. estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
    2. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
    3. noli a freddo di macchinari;
    4. forniture di ferro lavorato;
    5. noli a caldo;
    6. autotrasporti per conto di terzi;
    7. guardiania dei cantieri;
    8. servizi funerari e cimiteriali;
    9. ristorazione, gestione delle mense e catering (30-quinquies);

10. servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;
- h) a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente stipulato a seguito della procedura di affidamento;
- i) a comunicare, nel corso dell'esecuzione del contratto, tutte le variazioni intervenute nella compagine societaria;
- j) a rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto;
- k) ad informare prontamente i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente Patto ed a vigilare scrupolosamente sulla loro osservanza.
3. Nella fase di esecuzione del contratto, gli obblighi di cui ai precedenti commi si intendono riferiti all'Operatore economico con il quale l'Amministrazione ha stipulato il contratto, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche da tutti i propri eventuali subcontraenti e subappaltatori. A tal fine, l'Operatore economico inserirà, nei contratti stipulati con i propri subcontraenti e subappaltatori, apposita clausola con la quale questi ultimi assumono, a pena di automatica risoluzione di diritto del contratto, gli obblighi di cui al presente Patto di Integrità.

### **Articolo 5 - Obblighi dell'Amministrazione**

1. L'Amministrazione conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. L'Amministrazione informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di affidamento e nelle fasi di controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza. Restano fermi gli obblighi stabiliti, a carico del personale e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione, dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i. e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Valbrenta, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 18 gennaio 2024.
3. L'Amministrazione attiverà procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto, che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma primo, ed alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i. e nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune.
4. Qualora l'Amministrazione riceva una segnalazione in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di affidamento ed alla fase di esecuzione del contratto, aprirà un procedimento istruttorio per la verifica della suddetta segnalazione, nel rispetto del principio del contraddittorio.
5. L'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile ogni qualvolta, nei confronti dell'Operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa appaltatrice o concessionaria con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319-ter, 319-quater, comma 2, 320, 321, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis del Codice Penale.
6. L'Amministrazione segnala, senza indugio, ogni illecito all'Autorità giudiziaria.
7. L'Amministrazione è tenuta a pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati, le informazioni e i documenti inerenti ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 36/2023, nonché dalla L. n. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013.

### **Articolo 6 - Sanzioni**

1. La violazione del Patto di integrità è accertata dall'Amministrazione a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all'Operatore economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni.

2. L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Operatore economico, sia quale concorrente sia quale aggiudicatario, anche di una sola delle prescrizioni indicate agli artt. 3 e 4 del presente Patto potrà comportare, oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l'applicazione, anche in via cumulativa, delle seguenti sanzioni:
- esclusione dalla procedura di affidamento o revoca dell'aggiudicazione, con conseguente escussione della garanzia provvisoria, a seconda che la violazione venga accertata nella fase precedente o successiva all'aggiudicazione del contratto;
  - risoluzione del contratto ed escussione della garanzia definitiva, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto, fatta salva, in ogni caso, l'applicazione di una penale nella misura del 10% del valore del contratto - se non coperto dall'incameramento della garanzia definitiva - ed impregiudicato il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente sofferto dall'Amministrazione;
  - segnalazione del fatto all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Autorità giudiziaria qualora si configurino fattispecie di reato e/o violazioni gravi delle vigenti disposizioni di settore;
  - esclusione del concorrente dalle gare indette dall'Amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto.

#### **Articolo 7 - Efficacia del Patto di integrità**

1. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura di affidamento e fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto.

#### **Articolo 8 - Controversie**

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto di Integrità fra l'Amministrazione e l'Operatore economico è demandata all'Autorità Giudiziaria competente.

Valbrenta, \_\_\_\_\_

Per l'Amministrazione \_\_\_\_\_

Per l'Operatore economico \_\_\_\_\_